

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta dell'11/02/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato in data 11/12/2013 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 49 rate su 120.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 05/11/2019, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha chiesto il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.336,81, al netto di € 122,83 già abbuonati, così dettagliati: "commissioni bancarie" € 489,55; "commissioni finanziarie" € 122,83; "commissioni accessorie" € 699,35; "spese fisse" di istruttoria € 147,92; nonché il riconoscimento degli interessi legali e la refusione delle spese di assistenza per € 320,00 (comprese le spese di procedura).

Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 49 ha: - eccepito la natura *upfront* delle commissioni "di istruttoria", "di attivazione" e "di intermediazione"; - affermato di aver rimborsato le "commissioni di gestione" sulla base dei principi contabili internazionali IFRS-IAS, in merito alle quali ha comunque dichiarato la propria disponibilità a rimborsare euro 391,64; - svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

L'intermediario ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso; in subordine, che l'ABF ritenga congrua la proposta di rimborso effettuata e infine, in via di ulteriore subordine, di



scomputare dalle somme di cui la banca venisse ritenuta debitrice quanto già abbuonato in precedenza.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione.

Dalla documentazione agli atti risulta che la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 49 rate sulle 120 complessive.

Consta un abbuono di € 2.481,88 per interessi ed € 122,83 per “commissioni” (gestione e bancarie).

È pacifico che la parte istante abbia rimborsato integralmente in via anticipata il finanziamento in oggetto. La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della quietanza finale, con effetto dal 1/03/2018.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 11/12/2013.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (mediatore), nonché da un Agente in attività finanziaria.

È stata versata anche copia del contratto di mediazione, stipulato in data 10/12/2013, anteriore a quella di stipula del prestito.

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento – con la quale sono stati recepiti i principi affermati dalla CGUE nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi) – e, in virtù di ciò, ha statuito che l'art.125-*sexies*, TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

Si richiamano, a tal proposito, le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*. Considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detti criteri in sede di estinzione anticipata, sulla base di quanto sin qui esposto, nel caso di specie, si rileva la natura retrocedibile della commissione “intermediario”.

Sulla base degli orientamenti consolidati dei Collegi ABF le commissioni contrattuali in contestazione sono pertanto da classificarsi come segue: “spese istruttoria” (A) e “Commissioni intermediazione” (F) come aventi natura *up front* e “Commissioni attivazione” (B) e “Commissioni gestione” *recurring* considerata la natura di spese retrocedibili.

Non constano oneri assicurativi posti a carico del ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF e tenuto conto delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,75%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,28%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese istruttoria				350,00	Upfront	38,28%	133,98		133,98
commissioni attivazione				827,40	Recurring	59,17%	489,55	122,83	366,72
commissioni gestione				207,60	Recurring	59,17%	122,83		122,83
commissioni intermediazione				1.182,00	Upfront	38,28%	452,48		452,48
Totale				2.567,00					1.076,00

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato di € 1.076,00 non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente, che ha errato nel calcolo computando tutti gli oneri da retrocedere col criterio lineare *pro rata temporis*.

Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

Quanto alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, pur avendo quest'ultima prodotto apposita documentazione, la richiesta non può in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.076,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA